



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO**

ISTITUTO C. - "S.G. BOSCO"-NARO
Prot. 0005566 del 06/09/2024
VII (Uscita)

**"SAN GIOVANNI BOSCO"
VIA DANTE, 18 – 90028 NARO (AG)**

Naro,

C.I. n. 6

**A tutto il Personale
Al sito web
Alla Bachecca Scuolanext**

**OGGETTO: VIGILANZA ALUNNI, CONNESSA RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
TERZI**

Facendo seguito alle Circolari nn. **3, 4 e 5 del giorno 06/09/2024** aventi ad oggetto "Disposizioni per il personale Docente e ATA" dei diversi ordini di scuola, che qui si intendono integralmente riportate, si vogliono nel seguito ulteriormente evidenziare gli obblighi gravanti sui docenti e sul personale ATA in particolare con riguardo a:

- regolamentazione dell'afflusso e del deflusso degli studenti in ingresso e in uscita dalla scuola;
- disciplina dell'afflusso e del deflusso di terzi.
- avvicendamento degli insegnanti nelle classi.
- controllo degli studenti negli intervalli.
- vigilanza degli studenti durante la mensa.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni grava principalmente sui docenti.

La responsabilità degli insegnanti per i danni causati dagli allievi a terzi ex art. 2048 c.c. si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento da parte loro dell'obbligo di vigilanza sui propri allievi. L'estensione di tale obbligo varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi e appare evidente che quando gli allievi sono piccoli il dovere di vigilanza deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli stessi sono affidati alla scuola. Nel caso di minori (scuola infanzia e primo ciclo di istruzione) il dovere di vigilanza inizia dal momento dell'affido degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori; comprende altresì oltre il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, lo spostamento dalle classi, i trasferimenti interni o esterni per o dalla palestra, l'intervallo.

Nell'ambito della continuità di vigilanza la responsabilità è assunta dal personale che è tenuto ad assicurarla, docenti e collaboratori scolastici, tale responsabilità scaturisce dalla violazione degli obblighi di servizio che il contratto collettivo di lavoro pone a loro carico.

Si precisa altresì che negli spazi interni ed esterni dove non operano gli insegnanti la responsabilità grava sui collaboratori scolastici.

Obblighi del personale e i profili di responsabilità connessi.

Entrata a scuola

L'art.29, comma 5 del CCNL 29/11/2007 stabilisce che gli insegnanti “per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed assistere all'uscita degli alunni medesimi”. Pertanto se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni risponde il docente. Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, ne risponde il personale collaboratore scolastico addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso o il docente che partecipa alle attività di accoglienza. Pertanto tutti i docenti che sanno di assentarsi devono comunicare la loro assenza tempestivamente secondo le indicazioni già fornite così da facilitare le sostituzioni ad opera dei collaboratori del dirigente scolastico.

Uscita da scuola

Sulla scuola grava la responsabilità della vigilanza sugli alunni minori dal momento iniziale dell'affidamento e sino a quando tale vigilanza non si sostituisca a quella dei genitori o di soggetti maggiorenni cui sia stata delegata l'attività di accompagnamento in occasione dell'uscita degli stessi al termine dell'attività scolastica e fatte salve le deroghe alla presente disposizione previste per gli alunni i cui genitori si avvalgono di quanto stabilito dalla Legge di stabilità n. 172 del 4 dicembre 2017 in merito all'uscita autonoma degli alunni.

Vigilanza in classe

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. L'art.2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto l'obbligo di vigilanza (culpa in vigilando). La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il docente ad esempio risponde, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

Vigilanza durante l'attività sportiva.

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso
- se il gioco non è di per sé pericoloso
- se non sono state violate le regole del gioco.

Vigilanza durante l'intervallo

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi, l'obbligo di vigilanza durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di **colpa grave** poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla

responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.

Vigilanza durante i viaggi d'istruzione o visite guidate.

I viaggi d'istruzione e le visite guidate sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in gita, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia. (c.d. culpa in educando) è chiaro che non si può chiedere ai docenti né di dormire con i discenti, né di vigilare tutta la notte nei corridoi.

Allontanamento dell'insegnante dalla classe.

L'insegnante che abbandona gli alunni (anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto) senza seri e validi motivi (ad es. malessere improvviso) e senza adottare le opportune cautele (sostituzione con altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone.

Responsabilità dei collaboratori scolastici

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

- Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe;
- Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato;
- Durante l'intervallo;
- Durante l'ingresso e l'uscita da scuola

Si ritiene di conseguenza che lo stesso possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Francesco Paolo Pulselli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa